

sentante di Lorenzo Bragadino andato duca in Candia. Da tal conto il Malatesta apparisce debitore di 28,000 ducati circa. Segue nota che questo conto, compilato da Antonio *de Aziati* scrivano di Buonagiunta da Fondi collaterale della Signoria, fu concordato col Malatesta da Barbone Morosini e Lorenzo Bragadino, detraendo lo stipendio per le lance di Clavello da Fabriano e di Galeotto (Malatesta?).

120. — 1422, Settembre 25. — c. 91 (89). — Contenuto (in volgare) del diploma rilasciato da Abu-Nasr-Barasbei o Barsebai sultano d'Egitto a favore dei negozianti fiorentini, comunicato da Nicolò marchese d'Este (v. n. 121). Trascritto nel registro il 3 Maggio 1423.

I detti mercanti potranno trafficare sicuramente in tutti gli stati del sultano, come fu loro concesso mediante due privilegi di esso; quindi condurvi, vendervi e comprarvi merci d'oni specie; pagheranno dazio solo su quello che vi sbarcheranno: i conti dei dazi si faranno alla partenza dei mercanti. Non saranno forzati a vendere merci, a comprare spezierie, a noleggiare i lor legni. Caricheranno le lor navi quando vogliono. Le navi e merci naufragate sui lidi del sultano saranno assicurate ai proprietari. Il sultano risponderà per le merci rubate nelle dogane. Nessun ufficiale o suddito del sultano possa impadronirsi delle merci se non per regolare contratto. I contratti fatti coll'intervento di due testimoni saracini non si potranno rompere se non coll'accordo d'ambe le parti. I negozianti non saranno obbligati ad anticipar somme sui dazi loro incumbenti. Pagheranno i trasporti e manipolazioni delle merci secondo le tariffe stabilite pei Franchi in genere. Potranno fornirsi di zavorra gratuitamente. Saranno sicuri da ogni offesa per parte di navi del sultano, dei saracini e di altri europei. Ogni nazione (*che si truova* in Alessandria) risponderà dei danni che i propri connazionali dessero ai fiorentini nei porti del sultano. I fiorentini non risponderanno dei danni dati in mare a sudditi del sultano. Essi potranno aver fondaco in Alessandria e in tutte le altre terre di quel principe ove n'hanno altri europei. Potranno tener *peote* nei fondachi; la pigione di questi sarà al caso pagata dalla dogana del sultano. I fiorentini saranno onorati come i consoli delle altre nazioni; i loro consoli saranno pagati dalla detta dogana. Il *signore Melechmora* (Malek-el-Omrà) darà aiuto e favore ai consoli fiorentini contro le altre nazioni. I fiorentini e loro consoli avranno libero accesso alle *porte* del sultano. Le vettovaglie per le navi saranno esenti da dazio. I fiorentini celebreranno liberamente le loro feste. Quelli che morissero negli stati del sultano si seppelliranno nelle chiese cristiane gratuitamente. I loro beni saranno consegnati al console. Il fiorino fiorentino continuerà ad aver corso nei detti stati come in passato e come il ducato veneziano. — Tutto ciò fu chiesto dagli ambasciatori fiorentini.

Ordina poi a lo *amiraglio* di Alessandria di avere per raccomandati i fiorentini e i loro ambasciatori, di far che siano onorati più che i genovesi e i veneziani, di dar loro fondaco.

Scritto addì 8 della *luna passata*, anno *de li barinna* 825, mese di Sceuguen.

V. AMARI MICHELE, *Diplomi arabi del R. Archivio fiorentino*, pag. 341.